

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ATTI IMMOBILIARI

(aggiornato al 1 gennaio 2022)

Operazioni non soggette ad IVA o esenti da IVA				
		<i>i. registro</i>	<i>i. trascrizione</i>	<i>i. catastale</i>
Trasferimenti a titolo oneroso (compravendita, permuta, ecc.)	abitazioni PRIMA CASA (solo escluse le abitazioni accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9) (1)	2%*	€. 50,00	€. 50,00
Trasferimenti a titolo oneroso (compravendita, permuta, ecc.)	abitazioni PRIMA CASA (solo escluse le abitazioni accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9) in caso di acquirente UNDER 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (regime applicabile sino al 31 dicembre 2022) (1bis)	esente	esente	esente
Trasferimenti a titolo oneroso (compravendita, permuta, ecc.)	Abitazioni no prima casa e altri fabbricati compresi i fabbricati strumentali per natura (2)	9%*	€. 50,00	€. 50,00
Trasferimenti a titolo oneroso (compravendita, permuta, ecc.)	Fabbricati strumentali per natura (2) esenti I.V.A.	€. 200,00 (3)	3% (4)	1% (4)
Trasferimenti a titolo oneroso (compravendita, permuta, ecc.)	terreni edificabili e terreni diversi da quelli agricoli	9%*	€. 50,00	€. 50,00
Trasferimenti a titolo oneroso (compravendita, permuta, ecc.)	terreni agricoli (senza benefici fiscali)	15%*	€. 50,00	€. 50,00
Trasferimenti a titolo oneroso (compravendita, permuta, ecc.)	terreni agricoli con benefici fiscali per coltivatore diretto e I.A.P. iscritti alla gestione previdenziale (5) .	€. 200,00	€. 200,00	1%
Trasferimenti a titolo oneroso (compravendita, permuta, ecc.)	terreni agricoli acquistati da coltivatore diretto e I.A.P. iscritti alla gestione previdenziale che non intendono avvalersi delle agevolazioni ex legge 25/2010 (6)	9%*	€. 50,00	€. 50,00
Trasferimenti a titolo oneroso (compravendita, permuta, ecc.)	fondi rustici siti in territori montani trasferiti a scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-	€. 200,00	€. 200,00	Esente

	coltivatrici singole o associate (7)			
Trasferimenti a titolo oneroso (compravendita, permuta, ecc.)	Immobili ceduti a soggetti che svolgono attività di impresa da società veicolo di appoggio (ex art. 7.1, c. 4, legge 130/1999) e dalle stesse acquisiti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (8)	€ . 200,00	€ . 200,00	€ . 200,00
Trasferimenti a titolo oneroso (compravendita, permuta, ecc.)	Immobili ceduti a soggetti che non svolgono attività di impresa da società veicolo di appoggio (ex art. 7.1, c. 4, legge 130/1999) e dalle stesse acquisiti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis art. 1, tariffa, parte prima, allegata al DPR. 131/1986. (9)	€ . 200,00	€ . 200,00	€ . 200,00
divisione	sulla massa (senza conguagli superiori al 5% del valore della quota di diritto)	1%	€ . 200,00	€ . 200,00
Costituzione di servitù	Se a carico di terreni a prescindere dalla loro destinazione urbanistica (e quindi anche con riguardo a terreni agricoli) (10)	9%	€ . 50,00	
Cessione di azienda (o di ramo di azienda) con immobili strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni	In caso di continuazione dell'attività aziendale e di mantenimento degli assetti occupazionali, agli immobili strumentali, utilizzati per l'esercizio dell'attività aziendale si applicano le imposte di registro, di trascrizione e catastale in misura fissa (art. 1, c. 237, legge 30/12/2021, n. 234) (11)	€ . 200,00	€ . 200,00	€ . 200,00

Note:

*** per gli atti soggetti al 2%, al 9% e al 15% l'imposta non può essere inferiore ad € . 1.000,00; detti atti e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € . 50,00**

(1) Per poter usufruire delle agevolazioni **prima casa** debbono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza ovvero se diverso in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività (le agevolazioni sono estese anche ai cittadini italiani che risiedono all'estero e che acquistano l'immobile come prima casa sul territorio italiano nonché ai cittadini italiani che lavorano all'estero per immobili siti nel luogo ove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipendono); la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune dove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; (l'art. 24 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con legge 5 giugno 2020 n. 40, con successiva proroga disposta dal D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 n. 21, per contrastare le conseguenze negative derivanti dall'epidemia da Covid-19, ha previsto la sospensione del termine suddetto, nel periodo tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2021; se l'acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 il termine ultimo per il cambio di residenza è fissato al 1° luglio 2023; se l'acquisto avverrà dal 1° gennaio 2022, opererà il regime ordinario). il termine concesso per trasferire la propria residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato non è di 18 mesi, come previsto in via ordinaria, bensì di 30 mesi, nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più degli interventi di cui all'art. 119, c. 1, lettere a) b) c) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 (ossia ad uno o più dei cosiddetti "interventi trainanti" di efficientamento energetico che fruiscono del Super-Bonus 110%) (art. 33-bis, c. 1, lett c), D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108).

b) che l'acquirente nell'atto di acquisto dichiara di non essere titolare esclusivo (né in comunione col proprio coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile acquistato;

c) che l'acquirente nell'atto di acquisto dichiara di non essere titolare, neppure per quote (e neppure in regime di comunione legale dei beni col proprio coniuge) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni disposte dalle norme richiamate dall'art. 1 - nota II - bis Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/1986 ossia con le agevolazioni prima casa.

Grazie alla norma in deroga introdotta con la L. 208/2015 ci si potrà avvalere delle agevolazioni prima casa anche se al momento dell'acquisto l'acquirente risulta tuttora titolare di un immobile abitativo a suo tempo acquistato con le agevolazioni prima casa (in totale deroga al requisito di cui sub c) ed anche se detto immobile (ma solo l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa) si trova nello stesso comune in cui si trova anche l'immobile da acquistare (in "parziale" deroga al requisito di cui sub b); peraltro in questo caso le agevolazioni prima casa vengono concesse "sub condizione": infatti entro un anno dalla data del nuovo acquisto il "vecchio" immobile deve essere alienato; in caso contrario si decade dalle agevolazioni provvisoriamente concesse (l'art. 24 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con legge 5 giugno 2020 n. 40, con successiva proroga disposta dal D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 n. 21, per contrastare le conseguenze negative derivanti dall'epidemia da Covid-19, ha previsto la sospensione del termine suddetto, nel periodo tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2021; se l'acquisto del nuovo immobile è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 il termine ultimo per la alienazione dell'immobile è il 1 gennaio 2023; se l'acquisto del nuovo immobile avverrà dal 1° gennaio 2022 opererà il regime ordinario)

Sono escluse le agevolazioni prima casa per le abitazioni catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

N.B.: le agevolazioni prima casa si estendono alle pertinenze (anche se acquistate con atto separato) ma **limitatamente** ad una sola unità catastalmente classata come C/6 (autorimessa, posto auto), ad una sola unità catastalmente classata come C/2 (cantina, deposito ecc.) e ad una sola unità catastalmente classata come C/7 (tettoie chiuse o aperte).

(1bis) Particolari agevolazioni sono previste dall'art. 64, commi 6 e 7, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

Le agevolazioni consistono nella **esenzione:**

- dall'imposta di registro (altrimenti dovuta nella misura del 2% e comunque in misura non inferiore ad €. 1000,00 se atti soggetti ad imposta di registro ovvero dovuta in misura fissa di €. 200,00 se atti soggetti ad IVA)

- dall'imposta di trascrizione (altrimenti dovuta nella misura fissa di €. 50,00 se atti soggetti ad imposta di registro ovvero dovuta in misura fissa di €. 200,00 se atti soggetti ad IVA),

- dall'imposta catastale (altrimenti dovuta nella misura fissa di €. 50,00 se atti soggetti ad imposta di registro ovvero dovuta in misura fissa di €. 200,00 se atti soggetti ad IVA).

(la esenzione dalle imposte di registro, di trascrizione e catastale di cui al comma 6, dell'art. 64, D.L. 73/2021 è applicabile anche agli atti soggetti ad IVA ove queste imposte si applicano in misura fissa; A.E., Circolare 12/E del 14.10.2021)

In caso di atti traslativi soggetti ad IVA viene, inoltre, riconosciuto un credito di imposta pari al valore dell'IVA versata per l'acquisto, credito che potrà:

-- o essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data odierna

-- ovvero essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data odierna;

-- ovvero essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Le suddette agevolazioni si applicano agli atti stipulati **entro il 31 dicembre 2022**

(2) sono *fabbricati strumentali per natura* quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e che rientrano nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10)

(3) se si tratta di cessione di immobile strumentale per natura esente da I.V.A. ex art. 10, c. 1, n. 8ter, D.P.R. 633/1972, l'imposta di registro si applica in misura fissa (€. 200,00) (vedi Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 4 agosto 2006 paragrafo 2.1)

(4) Nel caso parte dell'atto (venditore o acquirente) sia un *fondo immobiliare chiuso* l'imposta di trascrizione si applica con l'aliquota ridotta **dell'1,5%** e l'imposta catastale si applica con l'aliquota ridotta **dello 0,5%**

(5) tali agevolazioni spettano sia al coltivatore diretto che all'I.A.P. (imprenditore agricolo professionale) ed alle società agricole di cui all'art. 2 dlgs 99/2004 modificato con dlgs 101/2005 purchè il coltivatore, l' I.A.P. o i soggetti persone fisiche qualificanti le società agricole come IAP, siano iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale;

(6) Per l'Agenzia delle Entrate (Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 7 del 24 giugno 2020) l'aliquota del 15% per espressa disposizione normativa (art. 1, c. 3, Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR. 131/1986) riguarda i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti **diversi** dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Dalla lettura a contrario di detta disposizione se ne ricava che i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza della richiesta delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 4 bis, decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, nel testo modificato con la legge di conversione in data 26 febbraio 2010 n. 25 sono soggetti all'imposta di registro del 9%, prevista per "gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere" ai sensi dell'art. 1, comma 1, tariffa parte prima, allegata al DPR. 131/1986.

(7) tali agevolazioni spettano sia al coltivatore diretto che all'I.A.P. (imprenditore agricolo professionale) (sia persona fisica che società) ed alle cooperative agricole (che coltivano direttamente i terreni) in caso di trasferimento di fondi rustici siti in territori montani e finalizzati all'arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici (art. 9, c. 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e art. 1, c. 47, legge 11 dicembre 2016 n. 232)

(8) Ai sensi dell'art. 7.1, c. 4-quater, della legge 30 aprile 1999 n. 130, come modificata dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con legge 28 giugno 2019 n. 58, l'agevolazione si applica a condizione che l'acquirente, che deve essere soggetto che svolge attività di impresa, dichiari in atto che intende trasferire gli immobili acquistati con l'agevolazione suddetta entro i 5 anni successivi.

(9) Ai sensi dell'art. 7.1, c. 4-quinquies, della legge 30 aprile 1999 n. 130, come modificata dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con legge 28 giugno 2019 n. 58, l'agevolazione si applica a condizione che l'acquirente sia soggetto che non svolge attività di impresa e che ricorrano tutte le condizioni previste dal Testo Unico in materia di imposta di registro (DPR. 131/1986) per l'applicazione delle cd. "agevolazioni prima casa" (vedi la precedente nota 1)

(10) L'applicabilità dell'imposta di registro con l'aliquota del 9% anche nel caso di servitù a carico di terreni agricoli è stata riconosciuta dall' Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021 (con detta risoluzione l'Agenzia, preso atto dell'indirizzo assunto in materia dalla Cassazione in ripetute pronunce, ha dichiarato superate le indicazioni già contenute nella Risoluzione n. 92 del 22 giugno 2000 riprese nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 che invece sancivano l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 15%)

(11) In caso di cessione di un'azienda o di un ramo di azienda comprendenti beni immobili, alla parte di prezzo riferita a detti immobili si applica, secondo la regola generale, trattandosi di operazione fuori campo IVA, l'imposta di registro in misura proporzionale (9% o 15%) e le imposte di trascrizione e catastale in misura fissa (€ 50,00 cadauna). L'art. 1, c. 237, legge 30/12/2021 n. 234 prevede invece l'applicazione delle imposte di registro, di trascrizione e catastale in misura fissa al ricorrere delle seguenti condizioni: (i) deve trattarsi di immobili strumentali per natura (ossia con caratteristiche tali da non consentire utilizzi diversi se con radicali trasformazioni) destinati all'attività aziendale; (ii) il cessionario deve assicurare la continuazione dell'attività aziendale ed il mantenimento degli assetti occupazionali per almeno 5 anni. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili aziendali prima del decorso di 5 anni dall'acquisto sono dovute le imposte di registro, di trascrizione e catastale in misura ordinaria. La norma non prevede in questo caso l'applicazione di sanzione né la corresponsione di interessi. Rimangono esclusi dal trattamento agevolato gli acquisti speculativi, volti alla valorizzazione della sola componente immobiliare. L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022 ha limitato l'ambito applicativo dell'agevolazioni in oggetto: in particolare in detta Circolare si afferma che l'agevolazione suddetta deve intendersi applicabile limitatamente agli atti di cessione stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale di cui ai commi 224 e ss. dell'articolo 1 della medesima legge 234/2021 e pertanto con riferimento alle sole aziende che:

(i) nell'anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti (comma 225);

(ii) intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività (comma 224);

(iii) prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti (comma 224).

(Il comma 224 prevede che il datore di lavoro «che intenda procedere alla chiusura di una sede (...) con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura (...)». Il comma 228 stabilisce che entro 60 giorni dall'anzidetta comunicazione «il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali (...) e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL». Il piano indica, tra l'altro, le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali, le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività nonché i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste)

Nella Circolare citata si afferma che tale limitazione applicativa, ancorché non espressamente menzionata dalla norma, si evince da una lettura congiunta dei commi da 224 a 238 dell'articolo 1 della legge 234/2021 e da un'interpretazione sistematica degli stessi e se si considera che gli stessi commi 225 e 226, nell'individuare talune caratteristiche delle aziende destinatarie del beneficio in commento, fanno riferimento unitariamente alla disciplina prevista ai commi da 224 a 238.

Sempre la Circolare citata esclude dall'ambito di applicazione dell'anzidetta agevolazione, ai sensi del comma 226, le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l'insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Operazioni poste in essere da soggetti I.V.A.						
<i>Tipo di immobile</i>	<i>venditore</i>	<i>acquirente</i>	<i>Regime IVA</i>	<i>Opzione IVA</i>	<i>Reverse Charge</i>	<i>Tassazione atto</i>
Fabbricato ABITATIVO venduto entro 5 anni dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	Impresa costruttrice o ristrutturatrice	Privato e/o soggetto IVA	IVA obbligatoria	irrilevante	NO	Registro: €. 200,00 Trascrizione: €. 200,00 Catastale: €. 200,00
Fabbricato ABITATIVO venduto entro 5 anni dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	Impresa NON costruttrice	privato	ESENTE IVA	Non ammessa	NO	Registro: 9% o 2% se 1 CASA Trascrizione: €. 50,00 Catastale: €. 50,00
Fabbricato ABITATIVO venduto entro 5 anni dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	Impresa NON costruttrice	Soggetto IVA	ESENTE IVA	Non ammessa	NO	Registro: 9% Trascrizione: €. 50,00 Catastale: €. 50,00
Fabbricato ABITATIVO venduto oltre i 5 anni dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	Impresa costruttrice o ristrutturatrice	privato	ESENTE IVA ovvero SOGGETTA IVA su opzione	AMMESSA	NO	Esente IVA: Registro: 9% ovvero 2% se 1 CASA Trascrizione: €. 50,00 Catastale: €. 50,00 OPZIONE IVA: registro, trascrizione e catastale: €. 200,00 cadauna
Fabbricato ABITATIVO venduto oltre i 5 anni dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	Impresa costruttrice o ristrutturatrice	Soggetto IVA	ESENTE IVA ovvero SOGGETTA IVA su opzione	AMMESSA	SI	Esente IVA: Registro: 9% Trascrizione: €. 50,00 Catastale: €. 50,00 OPZIONE IVA: registro, trascrizione e catastale: €. 200,00 cadauna
Fabbricato ABITATIVO venduto oltre i 5 anni						Registro: 9% o 2% se 1

dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	Impresa NON costruttrice	privato	ESENTE IVA	Non ammessa	NO	CASA Trascrizione: €. 50,00 Catastale: €. 50,00
Fabbricato ABITATIVO venduto oltre i 5 anni dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	Impresa NON costruttrice	Soggetto IVA	ESENTE IVA	Non ammessa	NO	Registro: 9% Trascrizione: €. 50,00 Catastale: €. 50,00
Fabbricato abitativo destinato ad alloggio sociale come definito dal decreto Min. Infrastrutture 22 aprile 2008	Qualsiasi impresa (costruttrice o non)	privato	ESENTE IVA ovvero SOGGETTA IVA su opzione	AMMESSA	NO	Esente IVA: Registro: 9% ovvero 2% se 1 CASA Trascrizione: €. 50,00 Catastale: €. 50,00 OPZIONE IVA: registro, trascrizione e catastale: €. 200,00 cadauna
Fabbricato STRUMENTALE venduto entro 5 anni dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	Impresa costruttrice o ristrutturatrice	Privato e/o soggetto IVA	IVA obbligatoria	irrilevante	NO	Registro: €. 200,00 Trascrizione: 3% Catastale: 1%
Fabbricato STRUMENTALE venduto entro 5 anni dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	Impresa NON costruttrice	privato	ESENTE IVA ovvero SOGGETTA IVA su opzione	AMMESSA	NO	Sia ESENTE che in caso di OPZIONE IVA: Registro: €. 200,00 - Trascrizione: 3% - Catastale: 1%
Fabbricato STRUMENTALE venduto entro 5 anni dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	Impresa NON costruttrice	Soggetto IVA	ESENTE IVA ovvero SOGGETTA IVA su opzione	AMMESSA	SI	Sia ESENTE che in caso di OPZIONE IVA: Registro: €. 200,00 - Trascrizione: 3% - Catastale: 1%
Fabbricato STRUMENTALE venduto oltre i 5 anni dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	Qualsiasi impresa (costruttrice o non)	privato	ESENTE IVA ovvero SOGGETTA IVA su opzione	AMMESSA	NO	Sia ESENTE che in caso di OPZIONE IVA: Registro: €. 200,00 - Trascrizione: 3% - Catastale: 1%
Fabbricato STRUMENTALE	Qualsiasi		ESENTE			Sia ESENTE che in caso

venduto oltre i 5 anni dalla fine lavori di costruzione o di recupero edilizio	impresa (costruttrice o non)	Soggetto IVA	IVA ovvero SOGGETTA IVA su opzione	AMME SSA	SI	di OPZIONE IVA: Registro: €. 200,00 - Trascrizione: 3% - Catastale: 1%
Fabbricato AL GREZZO (sia ad uso abitativo che strumentale)	Qualsiasi impresa (costruttrice o non)	Privato e/o soggetto IVA	IVA obbligatoria	irrilevante	NO	Registro: €. 200,00 Trascrizione: €. 200,00 Catastale: €. 200,00 (sia abitativo che strumentale)
AREE EDIFICABILI (per le quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria)	Soggetto IVA	Privato e/o soggetto IVA	IVA obbligatoria	irrilevante	NO	Registro: €. 200,00 Trascrizione: €. 200,00 Catastale: €. 200,00
AREE per le quali gli strumenti urbanistici NON prevedono la destinazione edificatoria	Soggetto IVA	Privato e/o soggetto IVA	Non soggetto ad IVA	NO	NO	Se agricolo: Registro: 15% - Trascrizione: €. 50,00 - Catastale: €. 50,00(salve agevolazioni IAP o coltivatore diretto) NO agricolo: Registro: 9% - Trascrizione: €. 50,00 - Catastale: €. 50,00

Note:

L'I.V.A., salvo che nel caso in cui trovi applicazione il "Reverse-Charge", va corrisposta all'impresa cedente (sarà **del 4%** per l'acquisto prima casa di abitazione, **del 10%** per l'acquisto di abitazioni di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 per le quali non ci si avvalga delle agevolazioni prima casa (Circolare A.E. n. 31/E del 30.12.2014), **del 10%** per unità non abitative in fabbricati con i requisiti della cd. "legge Tupini" (più del 50% a destinazione abitativa meno del 25% a negozi) e del **22%** per tutti gli altri beni: edifici, comprese abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e terreni edificabili)

Per poter usufruire delle agevolazioni **prima casa** debbono ricorrere le seguenti condizioni:

- che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza ovvero se diverso in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività (le agevolazioni sono estese anche ai cittadini italiani che risiedono all'estero e che acquistano l'immobile come prima casa sul territorio italiano nonché ai cittadini italiani che lavorano all'estero per immobili siti nel luogo ove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipendono); la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune dove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- che l'acquirente nell'atto di acquisto dichiari di non essere titolare esclusivo (né in comunione col proprio coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile acquistato;
- che l'acquirente nell'atto di acquisto dichiari di non essere titolare, neppure per quote (e neppure in regime di comunione legale dei beni col proprio coniuge) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni disposte dalle norme richiamate dall'art. 1 - nota II - bis Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/1986 ossia con le agevolazioni prima casa.

Grazie alla norma in deroga introdotta con la L. 208/2015 ci si potrà avvalere delle agevolazioni prima casa anche se al momento dell'acquisto l'acquirente risulta tuttora titolare di un immobile abitativo a suo tempo acquistato con le agevolazioni prima casa (in totale deroga al requisito di cui sub c) ed anche se detto immobile (ma solo l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa) si trova nello stesso comune in cui si trova anche l'immobile da acquistare (in "parziale" deroga al requisito di cui sub b); peraltro in questo caso le agevolazioni prima casa vengono concesse "sub condicione": infatti entro un anno dalla data del nuovo acquisto il "vecchio" immobile deve essere alienato; in caso contrario si decade dalle agevolazioni provvisoriamente concesse.

Sono escluse le agevolazioni prima casa per le abitazioni catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9

N.B.: le agevolazioni prima casa si estendono alle pertinenze (anche se acquistate con atto separato) ma **limitatamente** ad una sola unità catastalmente classata come C/6 (autorimessa, posto auto), ad una sola unità catastalmente classata come C/2 (cantina, deposito ecc.) e ad una sola unità catastalmente classata come C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Donazioni, trasferimenti a titolo gratuito ed atti costitutivi di vincoli di destinazione				
		Imposta donazione	Imposta di trascrizione	Imposta catastale
<i>beneficiari:</i> coniuge parenti in linea retta	prima casa	Franchigia per ogni beneficiario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4%	€. 200,00	€. 200,00
	altri immobili	Franchigia per ogni beneficiario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4%	2%	1%
	altri beni	Franchigia per ogni beneficiario €. 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4%	-	-
<i>beneficiari:</i> fratelli e sorelle				
	prima casa	Franchigia per ogni beneficiario €. 100.000,00 Oltre la franchigia: 6%	€. 200,00	€. 200,00
	altri immobili	Franchigia per ogni beneficiario €.	2%	1%

		100.000,00 Oltre la franchigia: 6%		
	altri beni	Franchigia per ogni beneficiario €. 100.000,00 Oltre la franchigia: 6%		
beneficiari:				
parenti sino al 4° grado <i>(diversi da fratelli e sorelle)</i>	prima casa	6%	€. 200,00	€. 200,00
affini in linea retta	altri immobili	6%	2%	1%
affini in linea collaterale sino al 3° grado	altri beni	6%	-	-
beneficiari:				
altri soggetti	prima casa	8%	€. 200,00	€. 200,00
	altri immobili	8%	2%	1%
	altri beni	8%	-	-
beneficiari:				
		Imposta donazione	Imposta di trascrizione	Imposta catastale

soggetti portatori di handicap <i>(riconosciuto grave a sensi legge 5.2.1992 n. 104)</i>	prima casa	Franchigia per ogni beneficiario €. 1.500.000,00 Oltre la franchigia: - se coniuge o parente in linea retta: 4% - se parente sino al 4° grado, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il 3° grado: 6% - negli altri casi: 8%	€. 200,00	€. 200,00
	altri immobili		2%	1%
	altri beni		-	-

NOTA: dal 1° gennaio 2014 l'imposta fissa è pari ad **€. 200,00** (art. 26 D.L. 12.9.2013 n. 104 convertito con legge 8.11.2013 n. 128)